

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
TRA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E
COMUNE DI CHIOGGIA**

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di Luglio

l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale** (nel seguito *AdSPMAS*), ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, con sede legale in Venezia Santa Marta, Fabbricato 13, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00184980274, rappresentata dal Presidente Fulvio Lino Di Blasio, domiciliato per la carica presso la sede della medesima,

e

il **Comune di Chioggia** (nel seguito anche "*Comune*"), con sede legale in Chioggia, Corso del Popolo n. 1193, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00621100270, rappresentato dal Sindaco Mauro Armelao, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

Congiuntamente: "**Le Parti**"

Visto

- l'art. 5 della L. n. 84/1994 così come riformata dal D.Lgs. n. 169/2016, dal D.Lgs. n. 232/2017 e dal D.Lgs. n. 121/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 156 del 9 novembre 2021;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- l'accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 sottoscritto tra AdSPMAS ed il Comune in data 23.12.2019;
- l'atto di regolazione allegato *sub. lett. A* alla delibera n. 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, laddove consente, all'art. 2 punto 2.4, di definire – nelle more dell'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale – deroghe transitorie al vigente Piano Regolatore Portuale;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 della vigente L. n. 84/1994 e ss.mm.ii., le Autorità di Sistema Portuale - AdSP - redigono il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che:
 - a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di Sistema Portuale;



- b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall' AdSP che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'AdSP, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'AdSP;
 - c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
 - d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema;
- la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante il Piano Regolatore Portuale (PRP) "piano territoriale di rilevanza statale, l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio";
 - la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'AdSP;
 - è in fase di redazione il DPSS, di cui all'art. 5 comma 1 della L. n. 84/1994, che definirà anche le aree di interazione porto-città;
 - nelle more dell'approvazione del citato DPSS, le Parti hanno interesse a integrare, rinnovandolo, l'accordo del 23.12.2019 – sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 – al fine di concordare preliminarmente alcune scelte strategiche e la perimetrazione delle aree di interazione porto-città;
 - il presente accordo, pertanto, è propedeutico alla redazione del DPSS e si inserisce nel procedimento di definizione dello stesso;

Valutata

- l'opportunità di rafforzare la collaborazione fra i due Enti volta al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comuni, qual è lo sviluppo socio-economico-ambientale di Chioggia e del suo porto;
- la condivisa volontà di promuovere la riqualificazione delle aree del Porto di Chioggia;

Tutto ciò premesso

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed il Comune di Chioggia, come sopra rappresentati,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Finalità dell'accordo)



Il presente accordo, propedeutico all'adozione da parte dell'AdSPMAS del Documento di Programmazione Strategica di Sistema, ha lo scopo di disciplinare – nelle more dell'approvazione del DPSS – la gestione di determinate aree, site nell'ambito portuale, così come definito dal vigente PRP, individuabili quali aree di interazione porto–città.

L'accordo individua i collegamenti infrastrutturali portuali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario, nonché gli attraversamenti del centro urbano, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis lett. b) L. n. 84/1994, e disciplina il regime concessorio e la titolarità di tratti stradali in ambito portuale.

Art. 3 (Oggetto dell'accordo)

L'AdSPMAS ed il Comune di Chioggia, nell'ambito del procedimento di adozione del DPSS, determinano congiuntamente che, per effetto del presente accordo, le aree di interazione porto-città sono quelle perimetrate e raffigurate nell' Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Una volta recepite dal Consiglio Comunale, le aree, di cui alla perimetrazione allegata, saranno inserite dall'Autorità di Sistema Portuale nel DPSS, che verrà così sottoposto alle procedure di adozione e di approvazione ai sensi della L. n. 84/1994 ss.mm.ii.

Ai sensi della predetta legge, la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città “è di competenza del Comune e della Regione che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di Sistema Portuale”.

Il Comune si impegna ad assicurare la compatibilità degli insediamenti urbani esistenti e di progetto ricadenti nelle suddette aree d'interazione porto-città, rispetto alle attività, ai servizi e alla viabilità portuali. In particolare verificando che i traffici indotti dai nuovi insediamenti siano compatibili con lo sviluppo dei traffici portuali.

Preso atto che - ai sensi della vigente normativa - la pianificazione delle aree costituenti l'ambito portuale (ad eccezione di quelle individuate come aree di interazione porto-città nell'Allegato 1, per le quali vale quanto sopra convenuto), è riservata in via esclusiva agli strumenti di cui agli artt.5 e segg. della legge nr.84/1994, il Comune:

- a) recepisce, quale vincolo, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica, i collegamenti e le infrastrutture viarie e ferroviarie afferenti al porto nonché gli attraversamenti del centro urbano presenti all'interno dell'ambito portuale, così come individuati nella planimetria (*Allegato 1*);
- b) si impegna ad inserire nel futuro Piano di Assetto del Territorio, quale “invariante”, l'ambito disegnato dal nuovo PRP.



Le Parti convengono, inoltre, quanto segue:

- 1) che gli spazi acquei e la sezione portuale Saloni siano destinati, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, anche alle funzioni "di servizio ai passeggeri ivi compresi i crocieristi, turistica e da diporto" di cui all'art. 4 comma 3 della L. n. 84/1994 ss.mm.ii;
- 2) relativamente all'area ex Cementificio in Isola Saloni, individuata come area d'interazione porto-città, il Comune si impegna a far realizzare, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, il proposto ponte ciclopedonale apribile di collegamento tra l'Isola dei Saloni e il centro storico, nonché ad assumerne a proprio carico la gestione e la manutenzione;
- 3) AdSPMAS ed il Comune si impegnano a sviluppare, ciascuno per quanto di competenza e con fondi da reperire appositamente, l'attività di revisione della proposta progettuale (sviluppata da A.S.Po. nel 2014), relativa allo spostamento del mercato ittico presso l'isola dell'Aleghero, al fine di verificarne la fattibilità e conseguentemente proporlo come opera strategica nazionale. L'area dell'Isola dei Cantieri - località Poli, attualmente ricompresa nel vigente PRP, sarà esclusa dall'ambito portuale dopo l'approvazione del nuovo PRP e a seguito del completo trasferimento del mercato ittico e delle altre attività portuali ivi presenti. Qualora la revisione della proposta progettuale sopra citata non dovesse portare al risultato atteso, in termini di prefattibilità tecnico economica, per mutate condizioni ambientali o diversi presupposti di intervento, verrà valutata la collocazione alternativa, indicata in cartografia in corrispondenza dell'attuale deposito di GPL;
- 4) AdSPMAS si impegna ad avviare entro il corrente anno la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, avente ad oggetto la sistemazione del *waterfront* del porto di Chioggia, avvalendosi della collaborazione del Comune per quanto di sua competenza;
- 5) l'area, nella sezione portuale di Val da Rio in uso a Veritas, venga utilizzata temporaneamente come area di servizio per il trattamento ed il deposito di rifiuti prodotti dalle navi, dal demanio marittimo e portuale, nonché urbani. La collocazione definitiva dell'impianto, in altra area (non portuale), sarà oggetto di un tavolo di confronto con Comune di Chioggia e Veritas Spa;
- 6) le aree private nella sezione portuale di Val Da Rio prospicienti il Canale Lombardo Esterno, (Allegato 1) avranno, oltre alle funzioni in essere, funzione logistica e industriale (cantieristica);
- 7) l'area portuale sita in Isola Saloni, Canale Lombardo interno, sarà destinata anche alla funzione industriale (cantieristica) e diporto;



- 8) l'area portuale sita in Isola Saloni lungo via Guido Lionello, attualmente destinata a parcheggio di mezzi leggeri, di cui la cui parte demaniale è disciplinata con concessione al Comune di Chioggia, sarà inclusa nelle aree di interazione porto-città;
- 9) le strade e le aree demaniali di cui all'allegata planimetria (Allegato 2) saranno assentite in concessione al Comune che, pertanto, ne assumerà, tramite specifico accordo con AdSPMAS, la gestione anche manutentiva. Il rapporto concessorio sarà disciplinato da apposito atto che sarà formalizzato entro il 30.09.2022.
Entro il medesimo termine, il Comune si impegna ad avviare l'iter di trasferimento della titolarità del tratto di strada ricadente entro la sezione portuale di Val Da Rio e identificata nella sopraccitata planimetria;
- 10) le parti concordano di identificare, in ambito portuale, temporanee aree da destinare a parcheggio (per un periodo non superiore a 12 mesi rinnovabile una sola volta), nell'ottica di riscontrare esigenze della città di riallocazione dei parcheggi derivanti dai nuovi progetti in corso e dall'attivazione della ZTL in centro storico.

AdSPMAS recepirà tali previsioni di utilizzo nel nuovo Piano Regolatore Portuale per il Porto di Chioggia.

Le Parti precisano che il presente accordo, propedeutico alla redazione del DPSS, integra e sostituisce quello già sottoscritto in data 23.12.2019.

Art. 4 (Esecuzione di opere)

Le Parti convengono che, per gli interventi edilizi da realizzare all'interno delle aree di interazione porto-città, la cui pianificazione urbanistico-edilizia (P.A.T., P.I., Piani attuativi, ecc.) non sia stata previamente e formalmente condivisa con l'AdSPMAS (come nel caso del vigente P.R.G.), il Comune rilascerà l'assenso all'intervento e/o alla pianificazione attuativa solo previo parere vincolante dell'AdSPMAS, in attuazione del principio di cui all'art. 5 comma 5-bis della L. n. 84/1994 s.m.i.. Il contributo dell'AdSPMAS sarà orientato alla valutazione dell'incidenza della pianificazione urbanistico-edilizia e/o del singolo intervento rispetto all'esercizio delle funzioni relative alla programmazione e pianificazione strategica assegnate all'AdSPMAS dagli artt. 5 e segg. della L. n. 84/1994 e ss.mm.ii..

Art. 5 (Efficacia e durata dell'accordo)

Salvo quanto diversamente convenuto, il presente accordo ha effetto dalla data della sua sottoscrizione, e rimarrà in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale per Chioggia, e comunque non oltre i 10 anni dalla sua firma. Potrà essere sciolto solo di comune accordo tra le Parti.



La espressa mancata conferma nei termini convenuti della delimitazione delle aree di interazione portocittà, in sede di approvazione del DPSS e/o del PRP, determinerà lo scioglimento con effetto immediato del presente Accordo solo per le parti che individuano le dette aree di interazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi nella fase di vigenza dello stesso e, comunque, l'impegno delle Parti ad addivenire ad un nuovo Accordo.

Art. 6 (Modifiche e/o integrazioni)

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione.

Art. 7 (Imposte di bollo e registrazione)

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma II del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno pertanto a carico della parte richiedente.

Art. 8 (Firma digitale)


Ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della L. n. 241/1990 "a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità degli stessi (...)".

Letto e confermato.

per l'AdSPMAS
Il Presidente
Fulvio lino Di Blesio




per il Comune di Chioggia
Il Sindaco
Mauro Armelao



Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

Allegati: Allegato 1 e Allegato 2



- LEGENDA**
- Ambito portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
 - Aree di porto e retroporto
 - Aree di interazione porto-città
 - Area da escludere dall'ambito portuale dopo il completo trasferimento in altra sede del Mercato Ittico e delle altre attività portuali (prezari)
 - Collegamento ferroviario di ultimo miglio
 - Collegamento ferroviario portuale
 - Stazione ferroviaria di Chioggia
 - Collegamento portuale stradale interno
 - Collegamento stradale di ultimo miglio
 - Attraversamento urbano
 - Ponte ciclopedonale apribile, di uso pubblico, di collegamento dell'Isola del Salone con il centro storico
 - Funzione di servizio ai passeggeri (ivi compresi i crocieristi, turistica e da diporto).
 - Area utilizzata temporaneamente come area di servizio per il trattamento ed il deposito di rifiuti.
 - Funzione logistica e industriale (cantieristica).
 - Funzione industriale (cantieristica) e da diporto.
 - Funzione commerciale e peschereccia



**ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E COMUNE DI CHIOGGIA**

ALLEGATO I
Aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città,
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio e
attraversamenti urbani

agg. 26.05.2022



- LEGENDA**
- Ambito portuale di competenza del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
 - Viabilità demaniale da affidare in concessione al Comune di Chioggia
 - Viabilità da trasferire al Demanio marittimo
 - Viabilità del Comune di Chioggia
 - Viabilità del demanio marittimo (ADSPMAS)



**ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E COMUNE DI CHIOGGIA**

ALLEGATO 2

18.05.2022